

GR_GERICHTE SB 2006 2 vom 4. April 2006

GR Gerichte, 2006-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SB_2006_2

FR: GR_GERICHTE SB 2006 2 du 4 avril 2006

IT: GR_GERICHTE SB 2006 2 del 4 aprile 2006

Regeste

imputazione di sottrazione alla prova del sangue etc. | Strassenverkehrsgesetz

Erwägungen

E. 14

qualsiasi valore probatorio delle precedenti deposizioni (SJZ 96 2000 pag. 40 e STC SB 02 8 e riferimenti). c) Partendo dall'iniziale versione dei fatti fornita, l'appellante si sarebbe recato a riprendere il figlio senza fare alcun consumo di bevande alcoliche, senza essersi accorto di aver urtato qualcosa uscendo dal posteggio e senza essere sceso dalla vettura. Come risulta invece dalle successive testimonianze, in particolare da quella rilasciata dal testimone oculare, l'accusato era stato visto bere birra e dopo l'urto era sceso dalla vettura a controllare. In questo contesto è dato concludere che le prime deposizioni fatte non corrispondano manifestamente alla verità, essendo state in seguito sconfessate non solo dall'interessato, ma anche dal testimone oculare e in parte anche dal figlio. Nell'ambito del secondo interrogatorio, il conducente ammetteva di aver bevuto due birre, di aver sentito l'urto, di essere sceso dalla vettura e di aver notato il numero di targa dell'altra vettura coinvolta, nell'intenzione di avvertire il giorno dopo il detentore del veicolo. Successivamente, tale versione veniva nuovamente cambiata e il conducente ricordava di essersi recato in più locali, di aver bevuto birra da bicchieri di plastica e di non poter pertanto quantificare più esattamente il consumo, di aver sentito un "tuc" uscendo dal parcheggio, di non aver visto un danno, di essere rientrato a casa e di aver nuovamente consumato birra e infine di aver dimenticato il numero di targa in parola. A motivo di questa ulteriore ritrattazione della precedente deposizione, l'interessato adduceva: "Per questo caso sono già stato interrogato dalla polizia e cioè due volte il 23 gennaio 2005 in due verbali diversi. Al momento di questi interrogatori avevo paura per il mio posto di lavoro. Mentre io pensavo che il danno era una bagattella, mi è stato detto che non era così facile. Si è interessato anche il Comando di polizia e l'ufficiale di picchetto. Io ho pensato alla mia famiglia e al mio posto di lavoro, pensando in prima linea a quello. Non ho badato al 100% a quello di cui era stato parlato e poi scritto in questi interrogatori. Perciò non posso fare riferimento alle mie deposizioni, per quanto io non ricordi neanche più ciò che avevo detto." (interrogatorio del 10 febbraio 2005 da parte del Giudice istruttore). d) Le affermazioni addotte onde sminuire l'attendibilità delle deposizioni fatte nell'ambito del secondo interrogatorio non sono convincenti. In primo luogo, l'appellante vanta 22 anni di servizio in qualità di agente di polizia, per cui che abbia potuto essere senz'altro intimorito dai colleghi è perlomeno dubbio. Del resto, il verbale del secondo interrogatorio debitamente sottoscritto dall'appellante precisava che "si presenta spontaneamente al PP di B. per rettificare la precedente dichiarazione". Inoltre, se effettivamente la seconda deposizione fatta fosse stata la

E. 15

conseguenza di una qualsivoglia pressione (paura della perdita del posto di lavoro), è comunque inspiegabile il fatto che l'interessato abbia semplicemente aspettato di essere interrogato da parte del Giudice istruttore due settimane e mezzo più tardi per correggere le proprie precedenti deposizioni e sostenere di non essersi reso conto di aver provocato un danno. E' vero che questa affermazione viene suffragata dalla testimonianza del figlio, stando alla quale il danno non sarebbe stato visto neppure dallo stesso. Senza volere mettere in dubbio l'attendibilità della deposizione fatta dal figlio dell'appellante, decisiva in questa sede è unicamente la questione di sapere se il conducente abbia visto il danno e non se anche suo figlio lo abbia visto o meno. Come si evince dalla documentazione fotografica agli atti, la collisione ha provocato un'ammaccatura del paraurti posteriore dell'altra vettura coinvolta e non un semplice graffio. Sulle fotografie è chiaramente ravvisabile la rientranza prodottasi con l'urto a metà circa del paraurti. La vettura guidata dall'appellante presentava invece dei graffi in prossimità della parte anteriore sinistra. Per bagatellizzare l'accaduto, l'autore dell'urto comprova che la fattura di fr. 2'554.- presentata per la riparazione dell'E. non riguarda solo il danno alla parte posteriore del veicolo, ma anche il danno prodottosi sulla parte anteriore, al momento dell'urto con il cancello antistante la macchina. Pur non trattandosi di un danno materiale ingente, è indubbio che il costo della riparazione per la parte posteriore del veicolo di oltre un migliaio di franchi non è come tale proprio a dimostrare come il danno prodotto possa essere passato inosservato. L'appellante insiste poi sulle scarse condizioni di visibilità vigenti al momento del controllo effettuato, non avendo egli azionato ancora le luci ed essendo pertanto la piazza poco illuminata e la posizione dei veicoli alquanto ravvicinata. Non è contestato che il conducente, procedendo alla manovra per uscire dal posteggio, non abbia azionato le luci e che quindi non regnassero delle condizioni di visibilità ottimali. Già il fatto però di iniziare una manovra d'uscita da un posteggio su di una piazza dove erano parcheggiate altre automobili e dove regnava una grande confusione di gente e rumore senza accendere le luci, lascia supporre che le condizioni di visibilità non potevano essere tanto ridotte da non poter distinguere abbastanza chiaramente le cose, tanto più se a distanza ravvicinata. Le condizioni di visibilità non avevano del resto impedito al giovane testimone oculare di notarsi esattamente la dinamica dell'accaduto e le persone coinvolte (interrogatori di M. del 23 gennaio 2005 e del

E. 16

si era notato senza difficoltà il numero di targa dell'altra vettura coinvolta. Questi elementi non permettono di considerare talmente scarse le condizioni di visibilità da non permettere di riconoscere un'ammaccatura al paraurti di un'automobile che è stata consapevolmente urtata. Se però per l'autore della collisione non fosse subito apparsa ben chiara la necessità di avvisare il detentore dell'altro veicolo per il danno provocato, resta in queste condizioni inspiegabile il motivo per cui l'interessato si sarebbe annotato il numero di targa della vettura coinvolta nella collisione. Sia in occasione del secondo che del terzo interrogatorio, l'appellante conferma di essersi annotato il numero di targa dell'altra vettura. Che questa annotazione possa essere ricondotta ad una semplice "deviazione professionale" per un agente di polizia non convince. A questo Giudice appare molto più verosimile la versione fornita dall'interessato stesso: "Ho annotato la targa del veicolo GR ... intenzionato a informare il detentore il giorno seguente" (verbale d'interrogatorio no. 3 del 23 gennaio 2005). Cosa che poi è del resto puntualmente avvenuta, come confermato dal detentore

della vettura danneggiata in occasione della deposizione fatta il 23 gennaio 2005: “L’autore del danno mi ha telefonato questa mattina, 23.01.2005 verso le ore 1045 annunciando che mi aveva urtato la vettura danneggiandola”. In queste condizioni, è per questo Giudice assodato con la sufficiente convinzione che l’appellante abbia visto il danno provocato, ma che non abbia avvertito immediatamente né il detentore né la polizia, malgrado ciò fosse incontestabilmente fattibile e pur sapendo che questo fosse suo preciso compito. Essendoci, infatti, numerose persone sulla piazza, al conducente sarebbe bastato chiedere ai presenti di chi fosse la vettura danneggiata per poi poter avvertire il proprietario o informare dell’accaduto i propri colleghi in servizio presso il vicino posto di polizia, qualora il detentore del veicolo fosse stato irrintracciabile. Con la notifica del danneggiamento solo il giorno successivo, l’autore si è reso colpevole di una violazione dell’art. 51 cpv. 3 LCStr (120 IV 76 cons. 3, 91 IV 24 cons. 2, PTC 1981 98 e 1973 80 nonché sentenza del Tribunale federale 6S.281/2004 del 10 febbraio 2005). Ne consegue che l’imputazione di violazione dell’art. 51 cpv. 3 LCStr in concomitanza con l’art. 92 cpv. 1 LCStr, il quale punisce l’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio con l’arresto o con la multa, merita piena conferma. e) Resta da stabilire se tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una prova del sangue al momento dell’avvenimento e se il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue. In principio, vi è grande probabilità che venga ordinata una prova del sangue se il conducente accumula le infrazioni alla LCStr, se l’infrazione commessa è palese o inspiegabile o se è avvenuto in grave incidente (DTF 109 IV

E. 17

141 cons. 3a). L’evento si è verificato nell’ambito dei festeggiamenti del carnevale, una ricorrenza notoriamente caratterizzata anche da consumi etilici non indifferenti e durante la quale vengono un po’ ovunque operati proprio per questo motivo maggiori controlli di polizia. In occasione del carnevale, anche l’ora tarda, dopo la mezzanotte, è certamente un indizio più proprio a suscitare dubbi sull’eventuale consumo di alcool che non a fugarli. L’automobilista aveva frequentato immediatamente prima della collisione i due bar antistanti il posteggio, come avrebbero potuto confermare anche le persone presenti sulla piazza, ed aveva consumato della birra, fatto che il suo alito era reputato tradire. Lasciando il posteggio non aveva poi acceso le luci della propria vettura, malgrado vi fossero altre persone, gruppi di suonatori ed altre vetture sulla piazza, ed era andato ad urtare il centro del paraurti dell’auto parcheggiata a fianco. Questa serie di circostanze rende altamente verosimile l’esplicazione di ulteriori controlli ed accertamenti onde determinare l’idoneità alla guida del conducente da parte della polizia. E’ vero che il danno occasionato non poteva essere considerato ingente, il danneggiamento del veicolo è però solo uno di una serie di indizi che lasciano concretamente apparire come molto probabile l’esplicazione di ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Conoscendo il collega di lavoro e sapendo - come confermato dall’interessato stesso davanti al Giudice istruttore: “Se c’è festa, bevo dell’alcol e talvolta anche troppo” (interrogatorio del 10 febbraio 2005) - che alle feste questi non disdegnava il consumo di bevande alcoliche, è alquanto verosimile per non dire certo che un controllo tramite etilometro sarebbe stato effettuato. Anche la constatazione che il giorno seguente non sarebbe stato ordinato alcun prelievo è ininfluente. A dieci ore dall’eventuale consumo etilico, non avrebbe in effetti avuto verosimilmente più alcun senso ordinare accertamenti per accertare l’esistenza o l’assenza dell’idoneità alla guida. f) Dal profilo soggettivo, l’appellante deve infine aver preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (DTF 131 IV 39 cons. 2.2.1 e riferimenti). Anche questa

condizione è nell'evenienza soddisfatta, visto che il conducente, forte della propria pluriennale esperienza professionale nell'ambito della Polizia stradale, era indubbiamente consapevole della procedura nella quale sarebbe incorso nelle concrete circostanze. L'omissione dell'avvertimento della polizia non può pertanto ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che l'appellante ha preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue. In queste condizioni forza è di constatare che il conducente si è reso colpevole di una violazione dell'art. 91a cpv. 1 LCStr come stabilito dall'istanza precedente.

E. 18

5. a) Fondamentale per la commisurazione della pena è la gravità della colpa. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il Giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV 6 cons. 6.1, 124 IV 47 cons. 2d, 117 IV 113 cons. 1 e 116 IV 289 cons. 2a). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 350 cons. 2g). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume un rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate di per sé in modo conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 152 cons. 2a e 116 IV 293 cons. 2). L'art. 64 CP prevede poi una serie di ipotesi in applicazione delle quali il Giudice può attenuare la pena giusta l'art. 65 CP, mentre motivi specifici d'aggravamento della pena sono contemplati agli art. 67 e 68 CP. b) Nell'ambito della valutazione della pena, la decisione dell'istanza inferiore sfugge a qualsiasi critica. Anche se l'appellante viene in questa sede prosciolto dall'accusa di violazione dell'art. 51 cpv. 1 LCStr, tale fatto non è suscettibile di giustificare un diverso giudizio sulla pena, restando comunque applicabile l'art. 92 LCStr per la violazione all'art. 51 cpv. 3 LCStr e non avendo il presunto mancato arresto immediato della vettura avuto alcuna incidenza sulla commisurazione della pena. Per il resto, come è stato esposto in precedenza, l'appellante si è reso colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'idoneità alla guida e di una serie di altre violazioni semplici della LCStr, che non vengono in questa sede più contestate. Giustamente non è stato reputato che il conducente fosse alla guida del proprio veicolo in stato di inattitudine. Per questo le precisazioni in merito al possibile tasso di alcolemia in relazione al peso effettivo dell'interessato non possono incidere oltre sul giudizio, non essendo più contestato che la presunta

E. 19

gradazione alcolica fosse stata considerata irrilevante ai fini penali. Per il resto, considerata la pluralità di infrazioni commesse, la particolare situazione di lavoro del reo e la dinamica dell'accaduto, la colpa dell'appellante è indubbiamente grave. Nella sua funzione,

l'appellante era perfettamente a conoscenza dei doveri e degli obblighi in caso d'infortunio con danni materiali. Che l'istante abbia potuto lasciare il luogo dell'incidente sotto gli occhi dei presenti senza assumersi i propri obblighi è riprovevole, non da ultimo anche in considerazione dell'attività di tutore dell'ordine pubblico altrimenti svolta dal conducente. Anche l'atteggiamento assunto in seguito non denota un vero ravvedimento, ma piuttosto la perseveranza a voler continuare a non assumersi la completa responsabilità per l'atto commesso. A favore dell'appellante è poi stato tenuto in considerazione il fatto che è incensurato. Per questo la condanna inflitta dall'autorità di prime cure - di dieci giorni di detenzione ed una multa di fr. 1'000.- con l'esecuzione della pena privativa della libertà sospesa per la durata di due anni e con la cancellazione della multa dal registro delle pene pure dopo un periodo due anni - merita in questa sede piena conferma. 6. Anche se l'appello deve essere in parte accolto, non si giustifica una diversa ripartizione delle spese della prima istanza già per i motivi indicati in precedenza, quanto all'irrelevanza dell'infrazione di cui all'art. 51 cpv. 1 LCStr ai fini del giudizio. Poiché l'appello è prevalentemente respinto, si giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento all'appellante (cfr. art. 160 cpv. 1 LGP).

E. 20

La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L'appello è parzialmente accolto e la cifra 1. cpv. 1 del dispositivo della sentenza impugnata viene parzialmente annullata nel senso che X. viene prosciolto dall'accusa di violazione all'art. 51 cpv. 1 LCStr. Per il resto l'appello è respinto. 2. I costi dell'appello di fr. 2'000.- vanno a carico di X.. 3. Nella misura in cui viene fatta valere una violazione del diritto federale, contro la presente sentenza è ammesso il ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4. Comunicazione a: _____ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente: L'attuaria ad hoc:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.